SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 27 marzo 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. *verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1998.

Approvazione del programma promozionale 1998 e relativi allegati.

98A2183

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1998, n. 60.

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;

Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Campania e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al predetto comma 5;

Sentite le regioni inadempienti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, tutte le funzioni amministrative conferite da detto decreto legislativo alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Campania e Calabria sono esercitate dalle province, fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza delle regioni e dei comuni ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Le regioni, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercitano le funzioni concernenti:

a) concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;

c) ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione a livello regionale;

d) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.

3. I comuni esercitano le funzioni concernenti:

a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;

b) la certificazione della qualifica di operatore agrituristico, nonché degli interventi relativi alla attività agrituristica in ambito locale;

c) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente locale;

d) gli interventi per l'educazione alimentare.

4. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono di competenza delle comunità montane allorché essi siano strumentali o strettamente connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle comunità medesime da legge dello Stato o delle regioni.

Art. 2.

1. Le funzioni conferite alla regione Emilia-Romagna dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, recante: «Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34» fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni predette sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1997.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario n. 63.

— Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997, è il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n, 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a)*, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così recita:

«Art. 3 *(Rapporti tra regioni ed enti locali).* — 1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e proviciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì con norme di carattere generale modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 ed i programmi regionali ove esistenti».

— Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997, si veda in note alle premesse.

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è citato nelle note alle premesse.

— La legge della regione Emilia-Romagna 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34), è ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 3ª serie speciale - n. 42 del 18 ottobre 1997.

— Per il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59/1997, si veda in nota alle premesse.

98G0104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1998.

Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee che prevede che il Governo definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Considerata la necessita di dare urgente e completa attuazione alla direttiva n. 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato del 7 luglio 1993, con il quale la Commissione delle Comunita europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato II alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Considerato che taluni progetti indicati nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE riguardanti in particolare il settore energetico, minerario ed i materiali radioattivi hanno rilevanza nazionale e che pertanto la valutazione dell'impatto ambientale degli stessi deve essere disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;

Considerato che appare opportuno modificare le soglie relativamente al settore delle dighe e degli aeroporti, in modo che solo i progetti a rilevanza nazionale siano disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;

Considerato che il provvedimento in esame assume carattere provvisorio ed urgente, in vista della successiva ridefinizione delle competenze in materia tra Stato e regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il paere del Consiglio di Stato, reso dall'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*n)* oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;

o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m^3; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m^3; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m^3; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m^3;

p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;

r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;

s) impianti di gassificazione e liquefazione;

t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;

u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.».

2. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi;».

3. L'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 è soppresso.

4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie;».

5. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

«*l)* impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m^3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m^3.».

6. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con successivo provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle opere e degli impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti, salvo che se ne preveda l'utilizzazione per più di un anno.».

7. Le norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per le categorie di opere di cui al comma 1 e la definizione delle modifiche progettuali da sottoporre a valutazione di impatto ambientale sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 1, comma 7, abbiano ottenuto la concessione o autorizzazione da parte dell'autorità competente, ovvero ai progetti già disciplinati con legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali dei soggetti istituzionali.

Art. 3.

1. Il presente decreto cessa di avere efficacia all'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 17

98A2507

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 marzo 1998.

Misure del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1° aprile 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 1997-31 dicembre 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 1997-31 dicembre 1997 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 1997-31 dicembre 1997, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1998.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1998, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 1998-31 marzo 1998 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO.

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 1997
Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 1998

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	14,30
	oltre 10	11,52
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) (**)	fino a 10	11,16
	oltre 10	9,34
Factoring (3)	fino a 100	11,15
	oltre 100	9,58
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		13,21
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) (**)	fino a 10	27,25
	oltre 10	20,20
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10	20,97
	oltre 10	17,36
Leasing (7)	fino a 10	23,31
	da 10 a 50	13,55
	da 50 a 100	11,39
	oltre 100	8,99
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5	29,59
	da 2,5 a 10	21,84
	oltre 10	14,48
Mutui (9)		8,29

Avvertenza: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio: i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni di mercato (ad esempio operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con

l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

98A2551

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1998.

Concessione alla ditta Mereu Felice dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 20 giugno 1997 con la quale la ditta Mereu Felice, con sede in Guspini, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1996, per il complessivo importo di L. 267.082.040, adducendo di trovarsi allo stato attuale nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

Sull'importo di L. 217.834.000 dovuto dalla ditta Mereu Felice a titolo di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte a ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, però, va poi sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; in tal caso i ruoli già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Nel contempo, la sezione staccata di Cagliari, fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando, sull'ammontare della sola imposta, in luogo delle irrogande sanzioni, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dei carichi iscritti nei ruoli, ivi comprese le sanzioni irrogate; l'eventuale quota-parte di interesse al 9% nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni dovute per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 gennaio 1998

Il Ministro: VISCO

98A2484

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 febbraio 1998.

Modificazione ai disciplinari di produzione delle denominazioni d'origine protette «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto di S. Daniele» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 concernente la registrazione di denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, fra cui il «Prosciutto di Parma» e il «Prosciutto di S. Daniele»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92 e prevede la facoltà da parte degli Stati membri di accordare a titolo transitorio modificazioni ai disciplinari di produzione relativi a denominazioni sancite in ambito comunitario, in attesa del completamento delle relative procedure;

Visto il decreto 15 febbraio 1993, n. 253, concernente il regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del «Prosciutto di Parma», che fra l'altro delimita l'area di approvvigionamento della materia prima;

Visto il decreto 16 febbraio 1993, n. 298, concernente il regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del «Prosciutto di San Daniele», che fra l'altro delimita l'area di approvvigionamento della materia prima;

Considerato che le aree di produzione della materia prima dei prosciutti D.O.P. «Parma» e «San Daniele» risultavano originariamente più ampie, rispetto a quelle indicate nei relativi disciplinari di produzione sanciti ai sensi del predetto regolamento CE n. 1107/96, in base alle norme nazionali all'epoca vigenti;

Tenuto conto delle segnalazioni del comparto produttivo interessato intese ad ottenere un ampliamento delle predette aree di approvvigionamento anche allo scopo di uniformare la destinazione della materia prima, in ordine alle quali alcune aziende hanno presentato ricorso presso i competenti organi della magistratura amministrativa;

Ritenuto che la situazione venutasi a creare renda opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato regolamento (CE) n. 535/97 per procedere ad una modifica dei disciplinari di produzione in esame, per quanto attiene le aree di approvvigionamento;

Decreta:

Articolo unico

I disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protette «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto di San Daniele», registrate ai sensi del regolamento CE della Commissione n. 1107/96, sono modificati, limitatamente all'area geografica di provenienza della materia prima nel modo seguente:

Prosciutto di Parma:

Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Prosciutto di San Daniele:

Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1998.

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 83

98A2488

DECRETO 5 febbraio 1998.

Disposizioni transitorie per l'olio extravergine «Toscano» a denominazione d'origine controllata.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1997 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Toscano» e approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto che risultano attivate le procedure amministrative di cui alla citata legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativamente all'utilizzo della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Toscano» in base alle disposizioni del decreto 4 luglio 1997;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92 e prevede la facoltà da parte degli Stati membri di accordare a titolo transitorio una protezione a livello nazionale alle denominazioni trasmesse alle competenti sedi comunitarie in attesa del completamento delle relative procedure;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione II - Ter con ordinanza del 18 dicembre 1997 ha accolto il ricorso n. 13468/97 proposto da Assoprol - Associazione produttori olivicoltori della provincia di Firenze relativamente alla richiesta di sospensiva del decreto ministeriale 4 luglio 1997 sopra citato;

Ritenuto di doversi adeguare alla citata ordinanza, nelle more della proposizione del ricorso in appello avverso la stessa, tenendo anche conto dell'esigenza di salvaguardare la situazione in atto, così come segnalato peraltro dalla regione Toscana;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del 18 dicembre 1997 è vietato designare con la denominazione di origine controllata «Toscano» olio extravergine di oliva confezionato secondo le norme vigenti.

È autorizzato lo smaltimento entro il 30 aprile 1998 delle scorte del prodotto già imbottigliato ed etichettato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998.

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 78

98A2489

DECRETO 13 febbraio 1998.

Modificazione degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione con-

tro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Vista la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 sopramenzionata;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) All'allegato XVII, parte A è aggiunta la seguente Sezione:

Sezione IV: *vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione.*

1. Il materiale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unità del materiale vegetale è sottoposta ad indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato 1. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da immettere ufficialmente in circolazione deve essere conservato in condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva n. 77/93/CEE e il *potato yellow vein disease*, all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari fino alla senescenza.

3. Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre seguire le disposizioni tecniche illustrate al successivo punto 5, per poter individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

Batteri:

a) *Clavibacter michiganensis* (Smith) *Davis* et al. *ssp. sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

b) *Pseudomonas solanacearum* (Smith) *Smith.*

Virus e viroidi:

a) *Andean potato latent virus,*

b) *Potato black ringspot virus,*

c) *Potato spindle tuber viroid,*

d) *Potato yellowing alphamovirus,*

e) *Potato virus T,*

f) *Andean potato mottle virus,*

g) Virus comuni della patata, *A,M,S,V,X* e *Y* (compresi *Yo, Yn* e *Yc*) e *potato leaf roll virus.*

Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le procedure di indexaggio debbono essere effettuate in modo tale da individuare perlomeno i virus e gli organismi simili ai virus di cui alle precedenti lettere da a) a e).

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi.

5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti:

Batteri:

5.1. Per i tuberi, esaminare l'ombelico di ogni tubero. Il campione standard è di 200 tuberi, ma la procedura può essere utilizzata anche per campioni inferiori a 200 tuberi.

5.2. Per le piante e le talee, comprese le micropiante, esaminare le parti inferiori dello stelo e, se necessario, le radici di ogni unità del materiale vegetale.

5.3. Si raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 5.1 e 5.2.

5.4. Per il materiale di cui al punto 5.1, il metodo per l'individuazione di *Clavibacter michiganensis* (Smith) *Davis* et al. *ssp. Sepedonicus* (Spieckermann et Kotthof) *Davis* et al. è il metodo comunitario stabilito nell'allegato I della direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio. Per il materiale di cui al punto 5.2, può essere applicato tale metodo.

5.5. Per il materiale di cui al punto 5.1, il metodo per l'individuazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) *Smith* è lo schema di esame provvisorio contenuto nell'allegato della decisione che la Commissione deve adottare per sostituire la procedura di quarantena

n. 26 nei confronti di *Pseudomonas solanacearum,* secondo quanto disposto dall'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (EPPO). Per il materiale di cui al punto 5.2 può essere applicato tale metodo.

Virus e Viroidi diversi dal *potato spindle tuber viroid.*

5.6. L'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine e talee, comprese micropiante) consiste in un esame sierologico realizzato al momento o in prossimità della fioritura per ciascuno degli organismi nocivi specificatamente elencati diversi dal *potato spindle tuber viroid,* seguito da un esame biologico del materiale che ha dato esito negativo all'esame sierologico. Per il virus dell'accartocciamento debbono essere effettuate due prove sierologiche.

5.7. L'esame minimo per i veri tuberi seme consiste in un esame sierologico o in un esame biologico, qualora il primo non sia disponibile. Si raccomanda vivamente di sottoporre nuovamente ad un esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi.

5.8. Gli esami sierologici di cui ai punti 5.6 e 5.7 vanno effettuati su vegetali coltivati in serra, dai quali sono stati prelevati campioni in almeno due punti di ciascuno stelo, compresa una giovane foglia completamente formata all'apice di ogni stelo e una foglia più vecchia situata circa a metà; occorre prelevare campioni da ogni stelo, vista la possibilità di infezioni non sistematiche. Per l'esame sierologico non vanno messe insieme le foglioline di piante diverse, tranne quando il rapporto di composizione del campione sia stato convalidato per il metodo in questione; le foglioline di ogni stelo possono essere tuttavia raggruppate per costituire il campione di un singolo vegetale. Nel caso dell'esame biologico si possono mettere insieme fino a cinque vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori.

5.9. I vegetali indicatori da utilizzare per l'esame biologico di cui ai punti 5.6 e 5.7 sono quelli elencati dall'EPPO oppure altri vegetali indicatori ufficialmente approvati che hanno dimostrato di poter individuare i virus.

6. Solamente il materiale che è stato direttamente esaminato può uscire dalla quarantena. Qualora sia stato fatto un indexaggio degli occhi, può uscire dalla quarantena solamente la progenie dell'occhio esaminato. Il tubero non può essere messo in circolazione a causa dei possibili problemi dovuti ad un'infezione non sistemica.

Potato spindle tuber viroid.

6.1. Per tutto il materiale vegetale gli esami debbono avvenire su vegetali coltivati in serra, non appena hanno raggiunto il pieno della fioritura e della produzione di polline. Gli esami su germogli di tuberi/vegetali coltivati in vitro/piccole plantule è considerato esclusivamente come un esame preliminare.

6.2. I campioni sono prelevati da una fogliolina perfettamente formata all'apice di ogni stelo del vegetale.

6.3. Tutti i materiali da esaminare sono coltivati a temperature non inferiori ai 18°C e preferibilmente superiori a 20°C e con un'esposizione alla luce di almeno 16 ore.

6.4. L'esame avviene con sonde di cDNA o RNA marcate radioattivamente o meno, col metodo return-PAGE (colorazione con argento) o RT-PCR.

6.5. Per le sonde e il metodo return-PAGE il rapporto di composizione massimo del campione è di 5. L'utilizzazione di questo rapporto o di un rapporto superiore deve essere convalidato.

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 80.

98A2486

DECRETO 24 febbraio 1998.

Modificazione del responsabile del mantenimento in purezza di varietà vegetali di specie agrarie e di piante orticole.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, le varietà di specie agrarie ed ortive indicate nel dispositivo, per le quali, altresì, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 16 febbraio 1998, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato a ciascuna:

Mais: Cancun, Dracma G-4662, Drang, Frassino, Guapa, Olmo, Masai, Prisma G-4730, Rovere, Starix, Stuka, Tundra e Voltron G-4750;

da: Ciba Geigy S.p.a. - Divisione sementi - Casalmorano (Cremona) & Ciba Geigy Seed Division - Greensboro (USA);

a: Novartis Seeds - Minneapolis (USA) & Novartis Seeds - Saint Sauver (Francia);

Soia: Gemma;

da: Hilleshog Nk S.p.a. - Madignano (Cremona) & Northrup King Co. - Minneapolis (USA);

a: Novartis Seeds - Minneapolis (USA);

Mais: Altea, Amaranto, Celtis, Edera (Wx), Elegans, Madera, Mirto, Pothos e Verbena (Wx);

Girasole: Mimosa;

da: Hilleshog Nk S.p.a. - Madignano (Cremona) & Northrup King Co. - Minneapolis (USA);

a: Novartis Seeds - Minneapolis (USA) & Novartis Seeds - Saint Sauver (Francia);

Mais: Azteca e Tempra;

da: Ciba Geigy Seed Division - Greensboro (USA);

a: Novartis Seeds - Minneapolis (USA);

Mais: Exel, Funk's G-Summer Secondo e Must;

da: Ciba Geigy S.p.a. - Divisione sementi - Casalmorano (Cremona);

a: Novartis Seeds - Saint Sauver (Francia);

Mais: Auro, Betulla, Colibri, Corsica, Gala, Grifone, Hibisco, Lucerna, Mabel, Mabor, Magiarus, Maki, Malenus, Manglor, Mangusta, Marinus, Mazur, Onda, Podion, Punta, Ranuncolo, Riva, Selva e Stresa;

da: Hilleshog Nk S.p.a. - Madignano (Cremona);

a: Novartis Seeds - Saint Sauver (Francia);

Sorgo: Albizia, Cactus, Cardus, Citrus, Corilus, Excelsior, Glorius, Palmus, Papirus, Plexus, Prunus, Roxus e Taxus;

Girasole: Aranda, Galdo, Pilot, Sanbro, Sanflor, Sanluca, Santiago e Santorin;

Mais: Diantus, Fortio, Madexy, Madoc, Malinor, Manosk e Mazarin;

da: Hilleshog Nk S.p.a. - Madignano (Cremona);

a: Novartis Seeds - Saint Sauver (Francia);

Mais: Fenice, Magot, Tana e Tenor;

da: Hilleshog Nk S.p.a. - Madignano (Cremona) & Agritrading S.c.r.l. - Tribiano (Milano);

a: Novartis Seeds - Saint Sauver (Francia) & Agritrading S.c.r.l. - Tribiano (Milano);

Soia: Agata, Ankara, Argenta, Banka, Brillante, Diadema e Nike;

Erba medica: Multiking 1 e Rushmore;

Girasole: Acacia;

da: Northrup King Co. - Minneapolis (USA);

a: Novartis Seeds - Minneapolis (USA);

Orzo distico: Ultra;

da: Co.I.S. Agricoltura S.r.l. - Casalecchio di Reno (Bologna);

a: Golden Seeds - Casinina di Auditore (Pesaro);

Orzo distico: Fjord;

Orzo polistico: Federal e Canoro;

da: Secobra Recherches-Maule (Francia);

a: Secobra Recherches-Maule (Francia) & Venturoli sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 86

98A2485

DECRETO 6 marzo 1998.

Annullamento del decreto 22 novembre 1995 con il quale è stato riconosciuta la indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e del decreto 1° ottobre 1996 contenente disposizioni concernenti la tipologia novello di detto vino, prodotto nella vendemmia 1996.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e nelle provincie autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti i decreti dirigenziali con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e provincie autonome;

Visto in particolare il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 1° ottobre 1996 contenente disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica tipica «Atesino», tipologia novello, prodotto limitatamente alla vendemmia 1996;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II Ter - n. 2665/1996 che accoglie l'istanza incidentale di sospensiva contenuta nei ricorsi riuniti numeri 2823/96 e 2493/96 proposti rispettivamente il primo, dalla Camera di commercio I.A.A. di Bolzano, dalla Schlosskellerei Schwanburg-Rudolf Carli Erben S.n.c. e dalla Prima e Nuova cantina sociale di Caldaro S.c. a r.l.; il secondo, dalla provincia autonoma di Bolzano, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto dirigenziale 22 novembre 1995 sopra citato di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Atesino»;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, n. 1216/1996 che, in accoglimento del ricorso n. 8483/96 proposto dalla società cooperativa a r.l. Istituto Trentino del vino per l'annullamento, previa sospensiva, della sopra indicata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazic - Sezione II Ter, e in rigetto dell'intervento *ad opponendum* della provincia autonoma di Bolzano, sospende l'efficacia della predetta ordinanza;

Vista la decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II Ter - n. 334 del 18 febbraio 1997 che, in accoglimento dei sopra citati ricorsi riuniti numeri 2823/96 e 2493/96, annulla il già citato decreto dirigenziale 22 novembre 1995 di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Atesino» e di approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, n. 1608 del 27 giugno 1997, trasmessa in copia dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 60039 dell'8 gennaio 1998 al Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sul ricorso proposto dalla società cooperativa a r.l. Istituto Trentino del vino per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II Ter n. 334/1997 sopra richiamata, con la quale definitivamente pronunziando, respinge l'appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata ed ordina che detta decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1997 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», per i vini prodotti nell'intero territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento ed in quello della provincia di Belluno, nella regione Veneto, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 12 e 13 gennaio 1998 con il quale, nel prendere atto della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato sopra citata, si delibera di dare attuazione a tale pronuncia, in considerazione che gli interessi del settore vitivinicolo relativi al territorio investito dalla predetta decisione e riguardanti l'intero territorio amministrativo della provincia autonoma di Trento sono stati salvaguardati dal riconoscimento della indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», a condizione che sia assicurata la tutela delle situazioni giuridiche che, limitatamente alle vendemmie 1997 e precedenti, possono essere compromesse dall'annullamento del decreto dirigenziale più volte citato 22 novembre 1995;

Ritenuto che non sussistono ragioni di interesse pubblico preclusive all'esecuzione della detta decisione anche per le sopra riportate considerazioni espresse nel parere del citato Comitato;

Ritenuto di doversi provvedere in attuazione della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato sopra riportata e del suddetto parere espresso dal citato Comitato alla emanazione del decreto di annullamento del decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Atesino», per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e del decreto dirigenziale 1° ottobre 1996, contenente disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica tipica «Atesino», tipologia novello, prodotto nella vendemmia 1996;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento.

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 «Riconoscimento della indicazione geografica tipica "Atesino" per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed approvazione del relativo disciplinare di produzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1995 e il decreto dirigenziale 1° ottobre 1996 «Disposizioni concernenti il vino ad indicazione geografica tipica "Atesino", tipologia novello, prodotto nella vendemmia 1996», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1996 sono annullati.

Art. 2.

L'annullamento di cui al precedente articolo lascia salvi gli effetti prodotti dalla indicazione geografica tipica «Atesino», con riguardo alla produzione, alla presentazione e alla commercializzazione, fino all'esaurimento dei vini interessati.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1° giugno 1998.

Art. 4.

Le ditte detentrici di scorte di vino da tavola ad indicazione geografica tipica «Atesino» già confezionati o in corso di confezionamento possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo smaltimento delle scorte medesime, purché entro il citato termine del 1° giugno 1998 presentino apposita comunicazione alla camera di commercio I.A.A. di Trento, specificando i quantitativi di prodotto detenuto.

Trascorso il termine sopra indicato, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito, siano denunciate alla predetta camera di commercio I.A.A. e che sui recipienti sia apposta, a cura del detentore del prodotto, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

Il dirigente: TORRE

98A2487

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 aprile 1997.

Istituzione di un distintivo di riconoscimento per i servizi di istituto in abito civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 10 marzo 1995;

Visti gli articoli 55, 56 e 57 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 477, 1235 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e loro successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di consentire l'immediata identificazione del personale del Corpo delle capitanerie di porto che svolge servizio in abito civile;

Decreta:

Art. 1.

I militari del Corpo delle capitanerie di porto, autorizzati a svolgere particolari servizi di istituto in abito civile, sono muniti di distintivo di riconoscimento, da applicare sul taschino sinistro della giacca in modo visibile allorchè si renda necessaria la loro immediata individuazione in relazione all'ambiente in cui operano.

Le caratteristiche dei distintivi di colore diverso per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e numerati progressivamente sono indicati negli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

I militari del Corpo delle capitanerie di porto, anche se muniti di distintivo, devono esibire — su specifica richiesta — la tessera di riconoscimento di cui al decreto ministeriale citato in premessa, per comprovare la propria idoneità e la propria qualifica professionale.

I militari, titolari della predetta tessera di riconoscimento, possono accedere nei porti nazionali, a bordo di navi o galleggianti, in luoghi, stabilimenti, depositi e mezzi di trasporto in genere ai fini di vigilanza ed ispezione.

Art. 3.

I distintivi costituiscono dotazione di reparto dei comandi del Corpo delle capitanerie di porto e vengono assegnati, a cura dei rispettivi comandanti, ai militari impiegati nei particolari servizi d'istituto.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico del capitolato 3274 del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1997

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO *A*

Distintivo di riconoscimento per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che svolge servizio di istituto in abito civile.

(con sfondo colore oro)

ALLEGATO *B*

Distintivo di riconoscimento per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, con qualifica di agente di polizia giudiziaria, che svolge servizio di istituto in abito-civile.

(con sfondo colore argento)

98A2490

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Prato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 9 dicembre 1970 e 19 maggio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Firenze, valida sino alla istituzione della provincia di Prato, anche per quest'ultimo territorio;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 254, con il quale è stata istituita la provincia di Prato;

Vista la deliberazione del 28 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Prato, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 28 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Prato, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI PRATO.

Colture	Pianura	Collina Montagna
Vigneto specializzato	50	90
Oliveto specializzato	45	85
Frutteti in genere	60	100
Cereali estensivi coltura asciutta (orzo, grano, avena) girasole e colza	6	10

Colture industriali irrigue	Giornate medie per ettaro
Mais da granella	18
Mais insilato	18
Prato avvicendato 3/5 in rotazione	12
Prato permanente e prato pascolo	3
Pascolo	2
Castagnicoltura da frutto	21
Vivaio piante ornamentali e frutto:	
non in serra	300
in serra	1200
Fragole pieno campo	600
Fragole in serra	1000
Orticoltura intensiva ripetuta pieno campo	300
Orticoltura intensiva ripetuta in serra	400
Orticoltura pieno campo una sola coltura	150
Giaggiolo	40
Cocomero/popone	50
Melanzane/cipolle	45
Bosco ceduo con taglio	10
Bosco alto fusto senza taglio	2

Industrie agrarie:

vinificazione uve e vendita vino (escluso imbottigliamento) giorni 1 a q.le vino;

caseificazione e vendita formaggio giornate 2 a q.le di latte.

Allevamenti bestiame	Giornate annue a capo
Vacche da carne con relativo vitello	12
Vitelli da ingrasso	3
Vacche stato brado	3
Vacche da latte	20
Ovini carne/latte	4
Equini stato brado	3
Equini in box	12
Suini	4
Apicoltura per arnia, anno, confezionamento miele e vendita	1
Avicunicoltura per 160 capi all'anno	1

98A2458

DECRETO 2 marzo 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Firenze.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 9 dicembre 1970 e 19 maggio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Firenze;

Vista la deliberazione del 28 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Firenze, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 28 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Firenze, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI FIRENZE.

Colture	Pianura	Collina Montagna
Vigneto specializzato	50	90
Oliveto specializzato	45	85
Frutteti in genere	60	100
Cereali estensivi coltura asciutta (orzo, grano, avena) girasole e colza	6	10

Colture industriali irrigue	Giornate medie per ettaro
Mais da granella	18
Mais insilato	18
Prato avvicendato 3/5 in rotazione	12
Prato permanente e prato pascolo	3
Pascolo	2
Castagnicoltura da frutto	21
Vivaio piante ornamentali e frutto:	
non in serra	300
in serra	1200
Fragole pieno campo	600
Fragole in serra	1000
Orticoltura intensiva ripetuta pieno campo	300
Orticoltura intensiva ripetuta in serra	400
Orticoltura pieno campo una sola coltura	150
Giaggiolo	40
Cocomero/popone	50
Melanzane/cipolle	45
Bosco ceduo con taglio	10
Bosco alto fusto senza taglio	2

Industrie agrarie:

vinificazione uve e vendita vino (escluso imbottigliamento) giorni 1 a q.le vino;

caseificazione e vendita formaggio giornate 2 a q.le di latte.

Allevamenti bestiame	Giornate annue a capo
Vacche da carne con relativo vitello	12
Vitelli da ingrasso	3
Vacche stato brado	3
Vacche da latte	20
Ovini carne/latte	4
Equini stato brado	3
Equini in box	12
Suini	4
Apicoltura per arnia, anno, confezionamento miele e vendita	1
Avicunicoltura per 160 capi all'anno	1

98A2459

DECRETO 2 marzo 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Caserta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1972, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 23 novembre, 10 e 21 dicembre 1970; 18, 21 e 25 gennaio; 8 e 15 febbraio; 1, 11, 18, 22, 26, 27, 29 e 30 marzo; 3 aprile e 3 agosto 1971, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caserta;

Vista la deliberazione del 28 marzo 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Caserta, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 27 gennaio 1995 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Caserta, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI CASERTA.

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro

Coltura	1ª Zona	2ª Zona	3ª Zona
Agli e cipolle	57	63	66
Agrumeto	103	113	—
Asparago a pieno campo	129	—	—
Asparago in serra	149	—	—
Barbabietole	32	35	—
Carciofaia irrigua	81	89	—
Castagneto da frutto	—	30	33
Cavolfiore ed altre colt. ortive	55	61	—
Cocomeri e poponi	68	75	—
Fagioli e altre leguminose	24	26	28
Fiori e vivai	450	495	—
Fragoleto in serra	358	—	—
Frutteto di kiwi a tendone	120	132	—
Frutteto di loti	56	62	64
Pescheto specializzato	87	96	100
Manutenzione terreno tenuto a bosco	—	2	2
Melaio	23	25	—
Noccioleto	47	52	54
Oliveto specializzato	52	57	60
Oliveto su roccia affiorante	15	16	16
Orto stabile	260	280	—
Pascolo	3	3	3
Patate	59	65	68
Pioppeto	6	7	—
Pomodori in coltura sospesi con tutori	116	128	—
Pomodoro da industria	56	62	—
Prato e prato poliennale artificiale	7	8	8
Grano e cereali minori	9	10	10
Mais	12	13	14
Tabacco (consegna allo stato secco)	145	160	165
Tabacco (consegna allo stato verde)	100	115	120
Vigneto specializzato (tipo casalese)	120	132	138
Vigneto specializzato (tipo mondragone)	162	178	186
Viti a filari intercalari	35	39	40

Bestiame	Per capo
Vacche da latte	15
Bufale	10
Bovini da ingrasso	8
Equini (cavalli e muli da lavoro)	10
Ovini e caprini	2
Suini	3

Zona I - Pianura

Regione agraria 7 - Pianura del Volturno inferiore:

Bellona, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Francolise, Grazzanise, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, Sparanise, Villa Literno, Vitulazio, Falciano del Massiccio, parte pianeggiante del territorio del comune di Sessa Aurunca, Cellole.

Regione agraria 8 - Piano Campano settentrionale:

Aversa, Capodrise, Capua, Carinaro, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapulla, Cesa, Curti, Frignano, Gricignano d'Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Parete, Portico di Caserta, Recale, S. Cipriano d'Aversa, S. Marcellino, S. Nicola la Strada, S. Prisco, S. Maria Capua Vetere, S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, S. Marco Evangelista.

Zona II - Collina interna

Regione agraria 2 - Colline di Roccamonfina:

Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, S. Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, parte collinare propriamente detta compresa nei rilievi orografici collinare del comune di Sessa Aurunca.

Regione agraria 3 - Colline di Monte Maggiore:

Ailano, Camigliano, Capriate al Volturno, Castel di Sasso, Ciorlano, Fontegreca, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone, Brata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Vairano Patenora.

Regione agraria 4 - Medio Volturno:

Alife, Alvignano, Baia e Latina, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Ruviano S. Angelo d'Alife.

Regione agraria 5 - Colline di Caserta:

Arienzo, Caiazzo, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Piana di Monte Verna, S. Felice a Cancello, S. Maria a Vico, Valle di Maddaloni.

Zona III - Montagna interna

Regione agraria 1 - Matese sud-occidentale:

Castello Matese, Gallo, Letino, Piedimonte Matese, S. Gregorio Matese, S. Potito Sannitico, Valle Agricola.

98A2460

DECRETO 2 marzo 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1972 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 30 aprile 1971 e 2 febbraio 1972, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Brindisi;

Vista la deliberazione del 28 marzo 1996, della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Brindisi, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 28 marzo 1996, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Brindisi, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI BRINDISI.

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro

Coltura	Zona *A*	Zona *B*
Seminativo semplice	6	6
Seminativo irriguo e arborato a uso zootecnico	20	20
Mandorleto	25	30
Mandorleto intensivo	50	55
Oliveto	40	45
Oliveto spec.to e da mensa	100	110
Vigneto alberello	52	60
Vigneto a spalliera	60	70
Vigneto tendone da vino	70	80
Vigneto tendone uva da tavola	90	100
Frutteto	70	80
Orto pieno campo irriguo (per singola coltura)	75	85
Vivai e serra per piantine ortaggi	1500	1500
Coltura in serra (per ciclo)	350	350
Tabacco	100	110
Ficheto	50	60
Pascolo	2	3
Bosco	3	4
Equini (per capo)	4	5
Bovini da latte (per capo)	10	12
Bovini da carne (per capo)	4	5
Ovini-caprini (per capo)	3	4

Zona *A* - Pianura:

Brindisi, Carovigno, Cellino S.M.L., Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, S. Pancrazio S., S. Pietro V.co, S. Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre S.S.

Zona *B* - Collina:

Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano, S. Michele Salentino, Villa Castelli.

98A2461

DECRETO 2 marzo 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1972 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 1° dicembre 1970 e 25 maggio 1971, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione dell'11 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Reggio Calabria, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 11 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, n. 608, PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Colture	Giornate di lavoro
Agrumeto, bergamotteto e kiwi	104
Vigneto	103
Seminativo semplice	20
Seminativo arborato	25
Fragoleto	194
per ogni altra raccolta successiva alla prima	100
Orto irriguo	180
Gelsomino	750
Castagneto da frutto	35
Noccioleto	40
Querceto	10
Oliveto:	
zona tirrenica	93
zona jonica	55

Bestiame	Giornate di lavoro per capo
Asini	5
Bovini	15
Cavalli	15
Muli	14
Suini	6
Caprini:	
fino a 300 capi	3
Ovini:	
fino a 300 capi	3
Per ogni 100 caprini od ovini o frazione di 100 superiore a 50	1
Api (per arnia)	2

98A2462

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Proroga del termine per la realizzazione di un progetto di ricerca del contratto di impresa con la G.T.C. - Gruppo tessile Castrovillari S.p.a. (Deliberazione n. 264/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera prot. n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1996, di aggiornamento del contratto di impresa con la G.T.C. - Gruppo tessile Castrovillari S.p.a.;

Visto, in particolare, il punto 4 della citata deliberazione che prevede che i progetti di ricerca dovranno essere realizzati entro due anni dall'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

Vista la propria deliberazione del 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale è stata concessa la proroga al 31 dicembre 1997 del termine per la realizzazione delle iniziative concernenti gli investimenti tecnologici industriali e il centro di ricerca di cui al summenzionato contratto di impresa;

Considerato che il competente servizio per la contrattazione programmata ha emanato, in data 20 dicembre 1995, un decreto generale di concessione delle agevolazioni per tutte le iniziative rientranti nel piano progettuale presentato dalla G.T.C. - Gruppo tessile Castrovillari S.p.a.;

Vista la nota prot. n. 4/6101/97 del 16 dicembre 1997 con la quale il servizio per la contrattazione programmata ha proposto al Comitato la proroga, al 31 dicembre 1998, del termine di realizzazione del progetto di ricerca denominato «Tecnologie di nuovi materiali per la realizzazione di filati e tessuti con microfibre ed high-tech», in deroga al summenzionato punto 4 della deliberazione del 20 novembre 1995;

Considerato che tale progetto di ricerca necessita di un prolungamento della durata di dodici mesi, in quanto il differimento del termine di realizzazione del centro di ricerca, di cui alla menzionata deliberazione del 23 aprile 1997, ha causato lo slittamento delle attività di ricerca per le quali non è stato possibile il trasferimento presso altre sedi;

Considerato che, in base alle risultanze dell'istruttoria del competente servizio per la contrattazione programmata, il complesso delle altre iniziative inserite nel piano progettuale sarà ultimato entro il termine del 31 dicembre 1997;

Ritenuto pertanto opportuno concedere la proroga richiesta, nel presupposto che entro il termine del 31 dicembre 1998 il progetto di ricerca trovi completa realizzazione;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine per la realizzazione del progetto di ricerca denominato «Tecnologie di nuovi materiali per la realizzazione di filati e tessuti con microfibre ed high-tech» di cui alle premesse, nell'ambito del contratto di impresa con la G.T.C. - Gruppo tessile Castrovillari S.p.a., è fissato in via ultimativa al 31 dicembre 1998.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 1

98A2463

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 5 marzo 1998.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti. (Deliberazione n. 21/1998).

LA CORTE DEI CONTI

A sezioni riunite;

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

Visto il regolamento (n. 4/D/98), di autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 gennaio 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998);

Visti il regolamento (n. 1/97), per l'organizzazione di collegi regionali di controllo e di una sezione per gli affari comunitari e internazionali ed il regolamento (n. 2/97), per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli, deliberati dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 (entrambi in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997);

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti;

Sentiti il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione;

Delibera

il seguente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi della Corte dei conti e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte.

2. Il regolamento individua gli uffici, i loro compiti, le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari ad essi preposti.

Art. 2.

Definizioni

Nel presente regolamento, le espressioni che seguono vanno intese secondo il significato accanto a ciascuna riportato:

Corte: Corte dei conti;

presidente: presidente della Corte dei conti;

sezioni di controllo: sezioni riunite in sede referente, sezione controllo Stato, sezioni di controllo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, sezione di controllo sugli enti, sezione enti locali, sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali;

collegi regionali di controllo: collegi di controllo nelle regioni a statuto ordinario, operanti secondo il modello organizzativo di sezioni, istituiti con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite del 13 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997);

consigliere delegato: consigliere delegato, capo di delegazione o capo di ufficio distaccato;

uffici: gli uffici di cui all'art. 1;

uffici di controllo: uffici di controllo sulle amministrazioni centrali dello Stato e delegazioni della Corte dei conti;

regolamento di autonomia finanziaria: regolamento (n. 4/D/98) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, approvato con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite il 13 gennaio 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998);

legge n. 20 del 1994: legge 14 gennaio 1994, n. 20;

legge n. 639 del 1996: decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

CAPO II

UFFICI GENERALI

Art. 3.

Il presidente

1. Il presidente è l'organo di direzione della Corte e determina gli indirizzi generali dell'attività amministrativa e della gestione.

2. Il presidente:

a) presiede il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione;

b) nomina, tra i magistrati della Corte, il segretario generale;

c) determina l'organizzazione degli uffici;

d) nomina e assegna i dirigenti generali e i dirigenti, sentito il segretario generale, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia di incarichi di funzioni dirigenziali e di nomina dei dirigenti generali nella pubblica amministrazione, in quanto compatibili;

e) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito;

f) può, per particolari motivi di necessità e urgenza, avocare gli atti di competenza del segretario generale;

g) svolge tutte le altre funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il presidente è coadiuvato dal magistrato addetto, dall'ufficio della presidenza e da una segreteria particolare.

4. Alle dirette dipendenze del presidente operano l'ufficio stampa, l'ufficio relazioni internazionali e comunitarie, l'ufficio documentazione e studi.

5. Il presidente può avvalersi della collaborazione di magistrati e funzionari e può istituire commissioni di studio.

Art. 4.

L'ufficio della presidenza

1. L'ufficio della presidenza coadiuva il presidente nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e nelle sue relazioni interne ed esterne alla Corte.

2. All'ufficio sovrintende il magistrato addetto alla presidenza. La gestione amministrativa dell'ufficio è affidata a un dirigente. Il magistrato e il dirigente sono scelti dal presidente.

3. Con decreto del presidente della Corte puo essere istituito, nell'ambito dell'ufficio della presidenza, il servizio del cerimoniale.

Art. 5.

Il servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno rimane disciplinato dall'art. 54 del regolamento di autonomia finanziaria.

2. Al dirigente generale nominato componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno sono attribuiti, ai sensi del successivo art. 25, compiti diversi da quello di direzione.

Art. 6.

Il segretario generale

1. Il segretario generale è il vertice dell'organizzazione amministrativa della Corte dei conti.

2. Il segretario generale:

a) cura, sotto la propria responsabilità, l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, anche emanando le opportune direttive;

b) coordina la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica e svolge attività di gestione nei limiti e con le modalità individuate dall'art. 3, commi 4 e 6, del regolamento di autonomia finanziaria;

c) assegna ai dirigenti specifici progetti, della cui attuazione essi sono responsabili;

d) può proporre al presidente i criteri di organizzazione degli uffici amministrativi e l'individuazione, nei limiti stabiliti da specifiche norme di legge e dalle disponibilità di organico, degli uffici di livello dirigenziale anche generale, sentiti, per gli uffici di supporto alle attività istituzionali, i magistrati di queste responsabili;

e) può istituire uffici di livello non dirigenziale;

f) adotta gli atti relativi al personale di magistratura ed amministrativo non attribuiti alla competenza di altri organi;

g) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, in caso di inerzia di questi;

h) provvede agli adempimenti occorrenti per garantire la vigilanza sull'attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

i) in rappresentanza dell'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;

l) coordina l'acquisizione delle risorse informatiche e lo sviluppo dei sistemi informativi;

m) richiede, nelle materie di propria competenza, pareri agli organi consultivi e valutazioni ad organi tecnici, anche esterni alla Corte;

n) corrisponde alle richieste degli organi di controllo e risponde alle osservazioni formulate da questi;

o) riferisce periodicamente al presidente e, almeno annualmente, al consiglio di presidenza ed al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

p) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge o da regolamenti.

3. Il segretario generale si avvale di magistrati assegnatigli su sua richiesta, di cui uno con funzioni di vice-segretario generale, ai quali può delegare specifiche funzioni.

Art. 7.

Il segretariato generale

1. Il segretariato generale è articolato in servizi: il servizio degli affari generali; il servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione; il servizio per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni di governo della Corte e per il trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge; il servizio del bilancio; il servizio di provveditorato.

2. L'organizzazione del servizio degli affari generali è così determinata:

a) ufficio affari amministrativi di carattere generale;

b) ufficio per la contrattazione e per le relazioni sindacali;

c) ufficio per la prevenzione, la sicurezza e l'igiene ambientale;

d) ufficio per i servizi ausiliari e di supporto;

e) ufficio di statistica;

f) ufficio del cassiere;

g) ufficio del consegnatario;

h) ufficio tecnico;

i) ufficio di coordinamento delle attività informatiche del segretariato;

l) ufficio per i servizi sociali.

3. L'organizzazione del servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione è così determinata:

a) ufficio per la formazione e l'aggiornamento del personale;

b) ufficio accessi e mobilità del personale amministrativo e tecnico;

c) ufficio per la disciplina del rapporto di lavoro;

d) ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro;

e) ufficio trattamento economico;

f) ufficio trattamenti di quiescenza, cause di servizio, cessazione del rapporto di impiego.

4. L'organizzazione del servizio per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni di governo della Corte e per il trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge è così determinata:

a) ufficio per le attività di supporto alle funzioni di governo della Corte;

b) ufficio del trattamento economico, di quiescenza e delle cause di servizio.

5. Presso il servizio di cui al comma 4 sono, inoltre, costituiti la commissione di sorveglianza sugli archivi e l'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico.

6. Il servizio di cui al comma 4 è coordinato, per delega del segretario generale, da uno dei magistrati assegnati ai sensi dell'art. 6, comma 3.

7. Il servizio del bilancio è disciplinato dall'art. 40 del regolamento di autonomia finanziaria.

8. Nell'ambito del segretariato generale opera il seminario permanente sui controlli, istituito con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite del 13 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997).

9. Il servizio degli affari generali, il servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione ed il servizio del bilancio sono coordinati da dirigenti generali.

10. Agli uffici di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 2, agli uffici di cui alle lettere da *a)* a *f)* del comma 3 e all'ufficio di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono preposti dirigenti.

11. Gli uffici e i servizi si articolano in sezioni e reparti cui sono preposti funzionari di livello non inferiore, di norma, alla ottava qualifica funzionale.

12. Il comitato per le pari opportunità si avvale, per il proprio funzionamento, di strutture e personale del segretariato generale.

13. Le attribuzioni e l'organizzazione del servizio di provveditorato rimangono disciplinate dall'art. 37 del regolamento di autonomia finanziaria.

14. L'organizzazione del segretariato generale può essere modificata con decreto del presidente della Corte, su proposta del segretario generale, per assicurare che il livello delle responsabilità amministrative, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire ed alle esigenze di semplificazione amministrativa, secondo quanto stabilito dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

15. I dirigenti generali e i dirigenti assegnati agli uffici svolgono i compiti loro attribuiti o delegati secondo gli indirizzi e le direttive del segretario generale, emanate ai sensi del precedente art. 6.

Art. 8.

L'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza si avvale, per il suo funzionamento, di un ufficio di segreteria composto da funzionari e impiegati.

2. Le attività di supporto al magistrato direttore dell'ufficio di segreteria sono svolte da un dirigente e da un contingente di funzionari ed impiegati.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato ed è composto: dal segretario generale o dal vice segretario generale; da due dirigenti generali; dal dirigente generale con funzioni di coordinamento del servizio del bilancio; da tre magistrati rispettivamente assegnati a funzioni di controllo-referto, giudicanti e requirenti, e da tre dirigenti. Alle sedute possono assistere i componenti del collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti ed il segretario del consiglio di amministrazione sono nominati dal presidente della Corte; per il personale di magistratura, la nomina è disposta previa intesa con il consiglio di presidenza. Segretario del consiglio di amministrazione è un funzionario di livello non inferiore all'ottava qualifica.

3. I componenti non di diritto durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti; può essere altresì convocato su richiesta del segretario generale per l'esame di specifiche questioni. Il consiglio è convocato almeno due volte l'anno.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio si pronuncia con voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del presidente.

6. Salva diversa previsione normativa, il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro il termine di trenta giorni da quando ne sia stato richiesto o da quando il suo obbligo di pronuncia sia sorto in virtù di legge o di regolamento.

Art. 10.

Gli uffici per le relazioni con il pubblico

1. Gli uffici per le relazioni con il pubblico promuovono la conoscenza delle attività della Corte ed attuano le iniziative idonee a facilitare e semplificare ai cittadini e agli utenti l'accesso ai servizi istituzionali e l'esercizio dei relativi diritti. Essi pongono in essere, altresì, gli adempimenti necessari per assicurare l'accesso ai documenti e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte.

2. Gli uffici di cui al comma 1 possono proporre iniziative per l'incremento delle modalità di accesso, anche informale, ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso della Corte. Svolgono ogni altra attività prevista dalla legge, dai regolamenti e dagli indirizzi generali emanati nelle materie di propria competenza.

3. L'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico ha competenza generale e funzioni di coordinamento. Con ordinanza del presidente della Corte possono essere istituiti, presso ciascuna sede regionale, uffici locali per le relazioni con il pubblico. Gli uffici per le relazioni con il pubblico possono essere articolati per settori e per aree omogenee di attività.

4. All'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico è preposto un dirigente.

Art. 11.

L'ufficio relazioni internazionali e comunitarie

1. L'ufficio relazioni internazionali e comunitarie cura, alle dipendenze del presidente, gli aspetti organizzativi delle relazioni internazionali e comunitarie della Corte, nonché i rapporti amministrativi con la Corte dei conti europea, con le istituzioni superiori di controllo di altri paesi e con gli organismi internazionali costituiti da tali istituzioni.

2. All'ufficio sono assegnati magistrati ed un contingente di funzionari e impiegati.

Art. 12.

Il servizio massimario e rivista

1. Il servizio massimario e rivista:

a) cura la massimazione delle decisioni, deliberazioni e determinazioni emesse dalla Corte;

b) provvede all'aggiornamento e alla gestione dell'archivio informatico della giurisprudenza della Corte nonché di quello presso il centro di documentazione della Corte di cassazione e presso eventuali altre banche di dati;

c) effettua, su richiesta dei magistrati interessati e dei capi dei servizi e degli uffici della Corte, la ricerca di informazioni giuridiche contenute nelle predette banche dati;

d) provvede alla redazione e all'edizione della «Rivista della Corte dei conti».

2. Al servizio sono assegnati magistrati ed un contingente di funzionari e impiegati.

Art. 13.

L'ufficio documentazione e studi

1. L'ufficio documentazione e studi:

a) effettua gli studi e le ricerche che gli sono richiesti dal presidente della Corte e dal segretario generale;

b) effettua studi e ricerche in materia di finanza pubblica;

c) cura la raccolta sistematica degli atti normativi e dei documenti parlamentari relativi alle funzioni e all'ordinamento della Corte;

d) cura gli affari contenziosi non attribuiti alla competenza di altri organi.

2. All'ufficio sono assegnati magistrati ed un contingente di funzionari e impiegati.

Art. 14.

La biblioteca centrale e le biblioteche regionali

1. La biblioteca centrale della Corte ha il carattere di biblioteca speciale nelle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, con sezioni dedicate ad altre scienze e alla cultura generale. Compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sua funzione di servizio, essa è accessibile ad utenti esterni.

2. Alla biblioteca sovrintende un comitato di tre magistrati. La gestione amministrativa è affidata ad un funzionario, con compiti di direttore.

3. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano possono essere istituite biblioteche di servizio per le esigenze comuni agli uffici, sezioni, collegi e procure aventi sede nel capoluogo. A ciascuna biblioteca sovrintende, di norma, un magistrato. La gestione amministrativa è affidata ad un funzionario di qualifica non inferiore, di norma, all'ottava. Biblioteche di servizio possono essere altresì istituite presso le sedi distaccate della Corte in Roma.

4. Una commissione permanente per la biblioteca centrale e le biblioteche regionali e provinciali esprime il suo avviso sui fondi necessari al funzionamento delle biblioteche per ciascun esercizio finanziario, sulla scelta delle opere e dei periodici destinati ad incrementare il patrimonio bibliografico, nonché su problemi e questioni particolari.

5. La commissione di cui al comma 4 è composta, oltre che dai magistrati e dal direttore della biblioteca centrale, da almeno un direttore di biblioteca regionale o provinciale, da esperti e da un magistrato delegato dal segretario generale.

6. L'organizzazione dei servizi della biblioteca centrale, il suo funzionamento e le regole di accesso degli utenti esterni sono stabilite con apposite norme interne, adottate in armonia con i criteri di organizzazione vigenti per gli uffici centrali della Corte.

Art. 15.

Il servizio per l'informatica

1. Il servizio per l'informatica promuove, anche con riguardo al progetto di rete unica delle pubbliche amministrazioni, il coordinamento e la unificazione operativa delle reti informatiche finalizzate all'esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte e la loro interconnessione con le altre reti informatiche delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelle del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze, del SISTAN e dell'ISTAT.

2. Il servizio svolge compiti di supporto alle attività di coordinamento e sviluppo attribuite al responsabile per l'informatica. Al servizio è assegnato un dirigente che opera in conformità alle direttive del responsabile, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal comitato di cui al comma 4.

3. Il responsabile per l'informatica è nominato dal consiglio di presidenza su proposta del presidente della Corte e può essere temporaneamente coadiuvato da altri magistrati.

4. Gli indirizzi e le linee di sviluppo in materia di informatizzazione dei servizi della Corte sono adottati dal segretario generale, sentito il comitato per l'informatica. Il comitato, presieduto dal segretario generale, è composto dal responsabile per l'informatica e da altri cinque componenti, scelti, per un triennio, dal presidente della Corte fra magistrati, dirigenti e funzionari.

5. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare esperti esterni, appartenenti a pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti.

6. Il presidente della Corte, sentito il comitato per l'informatica, può costituire sezioni staccate del servizio per l'informatica presso uffici centrali e locali della Corte. All'attività di gestione provvede il dirigente o il funzionario preposto all'ufficio presso il quale la sezione è costituita.

7. I centri elaborazione dati istituiti nell'ambito degli uffici e servizi della Corte costituiscono sezioni staccate ai sensi del comma precedente.

CAPO III
UFFICI DI SEGRETERIA

Sezione I
SEZIONI RIUNITE

Art. 16.

La segreteria delle sezioni riunite

1. La segreteria delle sezioni riunite cura gli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, di controllo, referenti, consultive e deliberanti e svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

2. Alla segreteria è preposto un dirigente, il quale svolge i compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento della segreteria secondo le direttive del presi-

dente della Corte; in tal quadro, egli è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale amministrativo.

3. Il dirigente svolge, inoltre, i compiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere *a), b)* e *d).*

Art. 17.

Il ruolo generale dei giudizi di appello

1. È istituito l'ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello, con il compito di tenere un ruolo unico di tutte le impugnazioni contro le decisioni emesse in primo grado dalle sezioni giurisdizionali.

2. L'ufficio cura gli adempimenti di segreteria e di cancelleria relativi alle impugnazioni di cui al comma 1, fino all'assegnazione dei giudizi, con decreto del presidente della Corte, a ciascuna sezione centrale. Il numero di repertorio del ruolo generale costituisce elemento di identificazione del procedimento nel successivo svolgimento del giudizio.

Sezione II

PROCURE E SEZIONI GIURISDIZIONALI

Art. 18.

La segreteria della procura generale

1. La segreteria della procura generale svolge gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dell'ufficio.

2. Alla segreteria è preposto un dirigente, il quale svolge i compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento della segreteria secondo le direttive del procuratore generale; in tal quadro, egli è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale amministrativo.

3. Il dirigente svolge, inoltre, i compiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere *a), b)* e *d).*

Art. 19.

Le segreterie delle procure regionali

1. Le segreterie delle procure regionali svolgono gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti di ciascuna procura.

2. Alla segreteria di ciascuna procura regionale è, di regola, preposto un dirigente, il quale svolge i compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento della segreteria secondo le direttive del procuratore regionale; in tal quadro, egli è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale amministrativo.

3. Il dirigente svolge, inoltre, i compiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere *a), b)* e *d).*

Art. 20.

Le segreterie delle sezioni giurisdizionali

1. Le segreterie delle sezioni giurisdizionali svolgono gli adempimenti di cancelleria, quelli di supporto e di collaborazione all'attività di ciascuna sezione e gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. A ciascuna segreteria è, di regola, preposto un dirigente il quale svolge i compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento della segreteria sulla base delle direttive del presidente della sezione; in tal quadro, egli è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale amministrativo.

3. Il dirigente svolge, inoltre, i compiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere *a), b)* e *d).*

Sezione III

CONTROLLO

Art. 21.

Organizzazione del personale amministrativo di supporto al controllo successivo sulla gestione

1. Sono istituiti servizi a supporto delle seguenti sezioni e collegi centrali:

sezioni riunite in sede referente;

sezione di controllo sugli enti;

sezione enti locali;

sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali;

collegi di controllo successivo sulla spesa e sull'entrata, costituiti nell'ambito della sezione controllo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 20 del 1994, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 639 del 1996;

sezioni di controllo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

A ciascun servizio è preposto un dirigente.

2. A supporto di ciascun collegio regionale di controllo è istituito un servizio, cui è preposto un funzionario di qualifica non inferiore alla nona.

3. I servizi svolgono attività di collaborazione ed esecutive presso le sezioni, i collegi di controllo successivo e i collegi regionali di controllo. Essi:

sono posti alle dipendenze funzionali del competente presidente di coordinamento o presidente di collegio regionale o presidente della sezione enti locali;

svolgono attività di verifica e di analisi tecnico-economica su direttiva del competente presidente, a supporto anche dei magistrati relatori e istruttori.

4. Il personale tecnico-economico e il personale amministrativo svolgono attività di collaborazione ed esecutiva alle dipendenze funzionali dei magistrati relatori ed istruttori sulla base dei piani di lavoro stabiliti nell'ambito del programma annuale.

5. Ai fini della definizione dei programmi di attività della sezione controllo Stato di cui all'art. 3, comma 10, della legge n. 20 del 1994, come modificato

dall'art. 5 della legge n. 639 del 1996, le proposte sono formulate dai competenti presidenti di coordinamento anche sulla base delle indicazioni dei magistrati componenti dei collegi.

6. Il personale tecnico-economico dei servizi posti a supporto dei collegi della sezione controllo Stato può essere assegnato, sulla base del programma annuale, ovvero per esigenze rilevate dal competente presidente di coordinamento, a compiti aventi ad oggetto l'attività di singole amministrazioni statali centrali o periferiche operando, a tal fine, come unità di scopo, alle dipendenze funzionali dei magistrati istruttori e relatori designati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (n. 1/97) deliberato dalle sezioni riunite il 13 giugno 1997, con collocazione temporanea, ove occorra, presso gli uffici di cui all'art. 23.

Art. 22.

I dirigenti dei servizi

1. Il dirigente preposto al servizio coadiuva il presidente di ciascuna sezione, i presidenti di coordinamento e il presidente di ciascun collegio in ordine alle attività di verifica tecnico-economica affidate ai funzionari e svolge i compiti inerenti all'organizzazione e al funzionamento del servizio secondo le direttive dei presidenti stessi; in tal quadro, egli assegna il personale alle diverse mansioni.

2. In particolare, il dirigente preposto al servizio:

a) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttività del personale e propone i conseguenziali provvedimenti in caso di insufficiente rendimento ovvero di esubero;

b) provvede alla liquidazione delle competenze economiche accessorie spettanti al personale, anche a seguito della predisposizione e dello svolgimento di specifici progetti;

c) è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale;

d) comunica al segretariato generale i fatti suscettibili di comportare sia la sospensione o la riduzione delle competenze fisse e continuative, sia l'attribuzione di compensi.

3. Ai funzionari preposti ai servizi di cui all'art. 21, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma precedente.

Art. 23.

Le segreterie degli uffici di controllo

1. Il personale addetto agli uffici di controllo è organizzato in segreterie dirette da un funzionario di qualifica non inferiore all'ottava al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma 2.

2. Le segreterie costituiscono le strutture di supporto dei magistrati preposti al controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali centrali e periferiche.

3. Presso ciascuna segreteria, il personale addetto alla revisione o ad attività istruttorie svolge i propri compiti secondo moduli operativi determinati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal consigliere delegato al controllo preventivo e dai magistrati assegnati all'ufficio.

4. Nel caso in cui l'attività istruttoria dell'ufficio sia ripartita fra più magistrati istruttori, il personale può essere ripartito in separate unità operative, coordinate da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima.

Art. 24.

Le segreterie degli uffici di coordinamento del controllo

1. I compiti di supporto alle funzioni dei presidenti di sezione addetti al coordinamento del controllo sono svolti da personale amministrativo assegnato all'ufficio, diretto da un funzionario che opera secondo le direttive del presidente di sezione o del consigliere con funzioni vicarie.

2. Il personale di cui al comma 1 cura, inoltre, gli adempimenti occorrenti per il regolare svolgimento delle adunanze delle sezioni e dei collegi.

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 25.

L'organizzazione degli uffici e le funzioni dirigenziali

1. In relazione ad esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici e in armonia con i principi di organizzazione di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con decreto del presidente della Corte sono periodicamente rideterminati i compiti dei dirigenti, distintamente per le funzioni di direzione degli uffici, di studio e ricerca, di controllo e ispettive.

2. L'individuazione dei compiti dei dirigenti comprende la determinazione delle responsabilità per la gestione delle risorse finanziarie assegnate alle unità previsionali di base, in relazione alle funzioni-obiettivo definite a norma delle leggi vigenti.

3. Con lo stesso atto di cui al comma 1, la gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici aventi sede in ciascun capoluogo di regione può essere attribuita ad un unico dirigente.

Art. 26.

L'esercizio delle funzioni e le responsabilità dirigenziali

1. I dirigenti generali e i dirigenti svolgono le proprie funzioni sulla base delle direttive generali del presidente e di quelle specifiche impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'organo di direzione di ciascun ufficio e dal segretario generale.

2. I dirigenti generali e i dirigenti preposti agli uffici della Corte provvedono, dandone comunicazione all'organo di direzione di ciascun ufficio, all'attribuzione dei compiti di spettanza del personale amministrativo.

3. I dirigenti generali e i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della attuazione delle direttive ad essi rispettivamente impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno essi riferiscono, ai soggetti che hanno impartito le direttive, in ordine all'attività svolta nell'anno precedente.

4. In caso di speciali necessità e nei limiti delle disponibilità nell'organico dei dirigenti, possono essere conferiti, con contratto di diritto privato a tempo determinato, incarichi di dirigente a persone estranee alla Corte, dotate di professionalità adeguata ai compiti da svolgere.

5. In caso di assenza o impedimento di un dirigente generale, le funzioni vicarie sono affidate ad un dirigente. In caso di assenza o impedimento di un dirigente, le funzioni vicarie sono affidate ad un funzionario di qualifica non inferiore all'ottava.

Art. 27.

La pianta organica

1. Con decreto del presidente, da emanarsi, su proposta del segretario generale, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, è stabilita la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, del personale amministrativo e tecnico-economico, previa informativa alle organizzazioni sindacali e sentito il consiglio di amministrazione.

2. La pianta organica stabilita sulla base dei carichi di lavoro rilevati anche con riferimento alle misure di razionalizzazione dei servizi amministrativi ed al riordino delle loro attribuzioni, è sottoposta, con le modalità indicate nel comma precedente, a revisione triennale. Se le variazioni rispetto alle dotazioni precedentemente determinate comportano aggravi di spesa non coperti da appositi aumenti della dotazione finanziaria della Corte, si provvede attraverso i risparmi di gestione, accertati in sede di approvazione del conto finanziario.

3. Con decreto del presidente, su proposta del segretario generale, sentito il consiglio di amministrazione, entro un mese dalla adozione del provvedimento di determinazione degli organici viene formulato il programma triennale del fabbisogno del personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità della Corte con le disponibilità del bilancio.

4. Con lo stesso decreto sono individuate, in coerenza con i principi ed i criteri indicati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 3, comma 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le modalità con le quali, a cura del seminario permanente sui controlli, si procederà al reperimento, con criteri selettivi, delle professionalità identificate e globalmente quantificate con il decreto stesso.

5. Nell'ambito della pianta organica, è costituito un contingente di personale tecnico-economico da assegnare agli uffici indicati nell'art. 21. Il contingente è composto di almeno trecento unità, appartenenti alle qualifiche non inferiori alla settima e corrispondenti, ivi compresi venti dirigenti, con comprovata idoneità a compiti di studio e ricerca, avente qualificazione professionale nelle materie del controllo sulla gestione, con particolare riferimento alle analisi di bilancio ed alla misurazione e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività amministrativa, nonché della verifica dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia della gestione e della regolarità dei procedimenti amministrativi, di spesa e contabili.

6. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in prima attuazione del presente regolamento, non più di venti funzionari possono essere nominati, con incarico temporaneo quadriennale, fra il personale di autorità indipendenti, del servizio statistico nazionale e di enti ed organismi pubblici operanti nel campo della ricerca economica, dotato di qualificazione professionale corrispondente a quella prevista dal comma 5.

Art. 28.

Il codice di comportamento

1. Il presidente della Corte adotta, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali, il codice di comportamento dei dipendenti della Corte. Fino all'emanazione del decreto, si applica il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Ogni dipendente riceve il codice all'atto dell'assunzione.

3. Sull'osservanza del codice di comportamento vigila una commissione etica, composta da un magistrato e da due funzionari amministrativi, nominati dal presidente della Corte sentito il segretario generale. La commissione, inoltre, dà pareri sull'interpretazione del codice e formula al presidente proposte per eventuali modifiche o aggiornamenti del codice.

4. Le modifiche e gli aggiornamenti al codice di comportamento sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione negli albi e pubblicazione nel notiziario della Corte.

Art. 29.

I servizi sociali

1. Le iniziative e i servizi sociali in favore del personale dipendente sono svolti, sulla base delle direttive del presidente della Corte, a cura dell'ufficio per i servizi sociali, in conformità delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi che disciplinano la materia.

2. Per particolari attività che richiedono l'utilizzazione di strutture ed impianti esterni a carattere sportivo, culturale e ricreativo, i servizi relativi possono essere svolti a mezzo di organizzazioni del personale costituite in forma associativa senza fini di lucro, mediante convenzioni che assicurino l'autosufficienza finanziaria della gestione.

Art. 30.

Norma finale

1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 16 e 23 febbraio 1998 e 2, 4 e 5 marzo 1998.

Roma, 5 marzo 1998

Il presidente
CARBONE

Il relatore
LEONE

98A2493

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 marzo 1998.

Variazione della denominazione sociale della Prudential Vita S.p.a. e modificazione dello statuto. (Provvedimento n. 821).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 23 marzo 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciata alla Prudential Vita S.p.a., con sede in via G. Rossini n. 8 - Milano;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Prudential Vita S.p.a. tenutasi in data 9 febbraio 1998 nel corso della quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto della Prudential Vita S.p.a. con le modifiche apportate agli articoli 1, 26 e 28 che comportano, rispettivamente, la variazione della denominazione sociale da «Prudential Vita S.p.a.» a «Royal & Sun Alliance Vita S.p.a.», la possibilità di convocare il consiglio di amministrazione via fax e tenere le riunioni anche per teleconferenza, l'attribuzione della competenza alla nomina dei direttori generali esclusivamente al consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A2492

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 21 gennaio 1998.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di una zona ricadente nel territorio comunale di Acicastello.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area interessante parte della collina di Acicastello, monte Vambolieri e la costa a sud dell'abitato di Acicastello, caratterizzata da fenomeni di pillow-lave e da basalti colonnari, oltre che da una rigogliosa macchia mediterranea e ricadente nel territorio comunale di Acicastello, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 5171, del 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 7 del 10 febbraio 1996, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo sopra descritto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania con nota n. 464 del 13 gennaio 1998;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tal scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P., alle soprintendenze ai beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area interessante parte della collina di Acicastello, Monte Vambolieri e la costa a sud dell'abitato di Acicastello, ricadente nel comune di Acicastello, territorio meglio individuato nel decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un anno dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area interessante parte della collina di Acicastello, monte Vambolieri e la costa a sud dell'abitato di Acicastello, caratterizzata da fenomeni di pilliw-lave e da basalti colonnari, oltre che da una rigogliosa macchia mediterranea e ricadente nel comune di Acicastello per effetto del decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994, prorogato con decreto n. 5171 del 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 7 del 10 febbraio 1996, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5083 del 22 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994, facente parte del comune di Acicastello, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Acicastello, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicastello dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Catania comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Acicastello.

Palermo, 21 gennaio 1998.

L'assessore: D'ANDREA

98A2491

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. **24**.

Accantonamento del 2 per cento delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente di natura non obbligatoria - Legge n. 449/1997, art. 43, comma 5.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutti gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti

L'art. 43, comma 5, della legge in oggetto ha previsto che «a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento».

La medesima norma dispone che «la metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto».

Dal contesto normativo (definizione di obiettivi di risparmi di gestione e loro destinazione) non sembra potersi revocare il dubbio che il legislatore, riferendosi all'area delle spese correnti, abbia in effetti voluto riferirsi alle spese correnti «di funzionamento», tenuto conto che su queste ultime può, ragionevolmente, ipotizzarsi l'azione di risparmio da parte dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa. È quindi da escludere che tale attività possa essere riferita anche ad altre tipologie di spese di parte corrente quali «interventi», «oneri comuni», «trattamenti di quiescenza» e «oneri del debito pubblico».

Tale interpretazione — oltre che ispirata al generale criterio della ragionevolezza, escludendo pertanto impropri utilizzi per le finalità indicate di oneri appartenenti ad altre tipologie di spesa, generalmente aventi carattere vincolato — è avvalorata anche dalla relazione tecnica al provvedimento collegato (legge numero 449/1997), nella quale i minori oneri vengono chiaramente quantificati tenendo conto delle sole spese di funzionamento non obbligatorie.

Pertanto, codeste amministrazioni, nel dare attuazione alla norma richiamata in oggetto, in ordine all'ambito di operatività della stessa ed all'area su cui calcolare i risparmi di che trattasi, faranno riferimento alle sole spese correnti di funzionamento avente natura non obbligatoria.

p. *Il Ministro:* GIARDA

98A2537

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ed autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997, riguardante il decreto n. 168 del 16 ottobre 1997, a pagina 72, prima colonna, dove è indicato «Prodotti medicinali per uso veterinario», dopo la parola MS-VAC, deve intendersi aggiunta la parola OLVAC.

98A2465

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ed autorizzazioni già concesse)», relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Toloxan».

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1995, riguardante il decreto n. 145 del 10 ottobre 1995, concernente la specialità medicinale per uso veterinario TOLOXAN, a pagina 35, prima colonna,
laddove è stato scritto:
flacone da 1.000 ml, A.I.C. n. 100290025,
deve intendersi scritto:
flacone da 1.000 ml, A.I.C. n. 100298025.

98A2464

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ed autorizzazioni già concesse)», relativo alle specialità medicinali per uso veterinario «Citarin L SPOT-ON» e «Citarin L 10%».

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1998, riguardante i decreti numeri 225 e 226 del 22 dicembre 1997, concernenti rispettivamente le specialità medicinali per uso veterinario CITARIN L SPOT-ON e CITARIN L 10% a pagina 45, seconda colonna,
laddove è scritto:
titolare A.I.C.: Società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157,
deve intendersi sostituito da:
titolare A.I.C.: Bayer AG - Leverkusen.

98A2466

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ed autorizzazioni già concesse)», relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario «Advantage 40» e «Advantage 80».

Nella parte del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 15 settembre 1997, riguardante i decreti n. 131 e n. 132 del 5 settembre 1997, concernenti rispettivamente i prodotti medicinali per uso veterinario ADVANTAGE 40 per gatti e ADVANTAGE 80 per gatti, a pagina 28, prima colonna e seconda colonna,
laddove è scritto:
(etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo),
deve intendersi così sostituito:
(etichettatura, assemblaggio, blister, custodia).

98A2467

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromagen».

Nella parte del comunicato riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 1998, a pagina 44, seconda colonna,
dove è stato scritto:
«Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: acido cromoglicico 5 mg pari a acido cromoglicico 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano»,
deve intendersi scritto:
«Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: sodio cromoglicato 5 mg pari a acido cromoglicico 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano».

98A2468

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cromoglicato».

Nella parte del comunicato suindicato riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 1998, a pagina 44, seconda colonna,
dove è stato scritto:
«Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: acido cromoglicico 5 mg pari a acido cromoglicico 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano»,
deve intendersi scritto:
«Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: sodio cromoglicato 5 mg pari a acido cromoglicato 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano».

98A2469

Comunicato concernente «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano», relativo alla specialità medicinale «Totalip».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione A.I.C./UAC n. 137 del 10 giugno 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale TOTALIP riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997, a pagina 43, seconda colonna,
dove è stato scritto,
«... oppure per il confezionamento da Heinrick Mack Nachf ...»,
deve intendersi scritto:
«... oppure per il confezionamento ed il controllo da Heinrick Mack Nachf ...».

98A2470

Comunicato concernente «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano», relativo alla specialità medicinale «Femoston».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione A.I.C./UAC n. 168 del 2 settembre 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale FEMOSTON riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 1997, a pagina 41, seconda colonna,
dove è stato scritto:
«Femoston "10" 2 blister da 14 compresse film rivestite arancioni + 14 compresse film rivestite gialle da 2 mg + 10 mg;
A.I.C. n. 033639016/M (in base 10) 102LM8 (in base 32);
Classe "C".
Femoston "10" 3 blister da 28 compresse film rivestite arancioni + 28 compresse film rivestite gialle da 2 mg + 10 mg;
A.I.C. n. 033639028/M (in base 10) 102LMN (in base 32);
Classe "C".
Femoston "20" 2 blister da 14 compresse film rivestite arancioni + 14 compresse film rivestite blu da 2 mg + 20 mg;
A.I.C. n. 033639030/M (in base 10) 102LMQ (in base 32);
Classe "C".

Femoston "20" 3 blister da 28 compresse film rivestite arancioni + 28 compresse film rivestite blu da 2 mg + 20 mg;

A.I.C. n. 033639042/M (in base 10) 102LN2 (in base 32);

Classe "C"»,

è così modificato:

«Femoston "10" 1 blister da 14 compresse film rivestite arancioni da 2 mg estradiolo + 14 compresse film rivestite gialle da 2 mg estradiolo + 10 mg didrogesterone;

A.I.C. n. 033639016/M (in base 10) 102LM8 (in base 32);

Classe "C".

Femoston "10" 3 blister da 14 compresse film rivestite arancioni da 2 mg estradiolo + 14 compresse film rivestite gialle da 2 mg estradiolo + 10 mg didrogesterone;

A.I.C. n. 033639028/M (in base 10) 102LMN (in base 32);

Classe "C".

Femoston "20" 1 blister da 14 compresse film rivestite arancioni da 2 mg estradiolo + 14 compresse film rivestite blu da 2 mg estradiolo + 20 mg didrogesterone;

A.I.C. n. 033639030/M (in base 10) 102LMQ (in base 32);

Classe "C".

Femoston "20" 3 blister da 14 compresse film rivestite arancioni da 2 mg estradiolo + 14 compresse film rivestite blu da 2 mg estradiolo + 20 mg di didrogesterone;

A.I.C. n. 033639042/M (in base 10) 102LN2 (in base 32);

Classe "C"».

98A2471

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24097 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 7 luglio 1995 al 6 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., con sede in Napoli e unità di Cantiere INPS sede provinciale Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori tutti part-time pari a 21 unità, di cui 12 lavoratori da 37 a 25 ore medie settimanali, 6 lavoratori da 33 a 24 ore medie settimanali, 2 lavoratori da 28,5 a 22,5 ore medie settimanali, 1 lavoratore da 22,5 a 18,5 ore m.s., su un organico complessivo di 33 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 23832.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24098 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 ottobre 1993 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Baroli, con sede in Gargallo (Novara) e unità di Gargallo (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Baroli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24099 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmebi, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per il periodo 14 aprile 1997-31 agosto 1997 in favore di un massimo di 36 unità e da 40 a 20 ore medie settimanali per il periodo 1° settembre 1997-13 aprile 1998 in favore di un massimo di 39 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1997, n. 23146.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmebi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24104 del 18 febbraio 1998 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 111 unità (di cui 8 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali) su un organico complessivo di 598 unità, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 1995.

Con decreto ministeriale n. 24105 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° giugno 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, con sede in Pozzuoli, località S. Martino (Napoli) e unità di Anzio (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità su un organico complessivo di 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24106 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safi, con sede in Greve in Chianti (Firenze) e unità di Greve in Chianti (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di

lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24107 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bariosarda, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità in provincia di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 154 unità, su un organico complessivo di 155 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bariosarda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24108 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1997 al 30 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 698, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biophar laboratori chimici, con sede in Roma e unità di Atella (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 36 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biophar laboratori chimici, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24109 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari e unità in provincia di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 358 unità, su un organico complessivo di 429 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24110 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo 1° maggio 1997-31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di Napoli, Roma e San Vittore del Lazio (Frosinone), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unità, su un organico complessivo di 48 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23632.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24111 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo 16 settembre 1997 al 15 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Anghiari (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 108 unità, di cui 7 lavoratori part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 108 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24112 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24113 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 4 giugno 1997 al 3 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Area AG coop., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, di cui 2 poligrafici da 37 a 25, su un organico complessivo di 13 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.r.l. Area AG coop., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24114 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, con sede in Teramo e unità in zona industriale Sant'Atto (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unità, su un organico complessivo di 39 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24115 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Conad del Tirreno, con sede in Pistoia e unità di Monastir (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 400 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Conad del Tirreno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24116 del 18 febbraio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 4 novembre 1997 al 3 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubin sport, con sede in Uzzano (Pistoia) e unità di Uzzano (Pistoia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,15 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 73 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubin sport, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

98A2430

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 marzo 1998

Dollaro USA	1800,69
ECU	1958,43
Marco tedesco	985,87
Franco francese	294,15
Lira sterlina	3018,86
Fiorino olandese	874,72
Franco belga	47,789
Peseta spagnola	11,621
Corona danese	258,61
Lira irlandese	2476,67
Dracma greca	5,655
Escudo portoghese	9,627
Dollaro canadese	1276,09
Yen giapponese	13,975
Franco svizzero	1206,49
Scellino austriaco	140,13
Corona norvegese	238,41
Corona svedese	227,23
Marco finlandese	324,77
Dollaro australiano	1212,76

98A2552

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.632.324.918		
Gestione di bilancio	Entrate finali	43.913.104.980.864		2.967.514.333.709
	Spese finali		40.945.590.647.155	
	Rimborso di prestiti		30.997.447.683.085	
	Accensione di prestiti	37.233.468.550.800		
	TOTALE	81.146.573.531.664	71.943.038.330.240	9.203.535.201.424
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	298.487.235.172.808	347.476.908.735.779	— 48.989.673.562.971
	Crediti di tesoreria (*a*)	308.112.440.446.460	268.234.574.045.366	39.877.866.401.094
	TOTALE	606.599.675.619.268	615.711.482.781.145	— 9.111.807.161.877
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	688.083.881.475.850	687.654.521.111.385	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1998			429.360.364.465	
	TOTALE A PAREGGIO	688.083.881.475.850	688.083.881.475.850	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 31 gennaio 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.632.324.918	429.360.364.465	91.728.039.547
Crediti di tesoreria	939.381.346.733.043	899.503.480.331.949	— 39.887.866.401.094
TOTALE	939.718.979.057.961	899.932.840.696.414	— 39.786.138.361.547
Debiti di tesoreria	1.232.694.679.413.047	1.183.705.005.850.076	48.989.673.562.971
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 292.975.700.355.086	— 283.772.165.153.662	— 9.203.535.201.424

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.241.973.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° AL 31 GENNAIO 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**36.000.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**5.354.063.001.126** *				
ENTRATE CORRENTI .	**41.354.063.001.126** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**39.309.934.024.268**	Risparmio pubblico	2.044.128.976.858 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**2.559.041.979.738** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**1.635.656.622.887**		
ENTRATE FINALI ...	**43.913.104.980.864**	**SPESE FINALI** ...	**40.945.590.647.155**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	2.967.514.333.709
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**30.997.447.683.085**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**37.233.468.550.800**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**81.146.573.531.664**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**71.943.038.330.240**	Saldo di esecuzione del bilancio	9.203.535.201.424

* Dati provvisori

98A2495

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa L.			12.342.034.910.340		
II — In deposito all'estero »			25.236.302.173.343	37.578.337.083.683	
CREDITI IN ORO (IME) L.				8.531.641.515.919	
CASSA »				17.464.818.108	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			173.352.556.250		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente L.		1.283.154.884.041			
— a scadenza fissa »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		18.558.136.176.000	19.841.291.060.041		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	20.014.643.616.291	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			14.794.361.320.130		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise L.		8.169.118.978			
— corrispondenti in conto corrente »		3.172.629.260.716			
— depositi vincolati »		1.829.576.641.675			
— diverse »		13.379.885.017.906	18.390.260.039.275	33.184.621.359.405	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6.359.891.908.859	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			42.813.251.724.173		
II — Conti speciali »			6.051.849.202.377	48.865.100.926.550	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			—		
II — Altri »			17.014.588.827	17.014.588.827	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				33.243.933.315.849	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità L.		61.732.634.697.326			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie »		7.428.121.065.787			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.443.162.096.831	148.809.674.859.944		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie L.		58.015.922.586			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »		385.997.374.712	444.013.297.298		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	23.884.608.477				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	—	23.884.608.477			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	959.643.041.498				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	991.293.539.775	1.950.936.581.273	2.169.885.034.676	151.423.573.191.918	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				190.818.910.467	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L.			107.099.129.948		
II — Altri oneri pluriennali »			13.127.511.237	120.226.641.185	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali L.			3.446.704.694.525		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »			688.899.354.102		
III — Mobili »			187.515.060.089		
IV — Impianti »			403.776.741.359		
V — Monete e collezioni »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti L.		691.169.188.800			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti »		—	691.169.188.800		
meno: FONDI AMMORTAMENTO L.			1.551.681.137.535	3.868.737.994.378	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				25.661.411.768	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III — Altre »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori L.			46.539.692.863		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori »		6.969.984.077.619	9.863.840.912.288		
III — Altre L.			608.676.443.869	10.519.057.049.020	
RATEI L.				3.326.126.145.887	
RISCONTI »				6.741.503.072	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				132.366.877.822	
L.				357.925.958.859.008	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			2.880.097.996.384.519		
II — Depositari di titoli e valori »			21.698.727.468.818		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			190.279.924.734		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			54.293.224.502.579		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			22.430.788.219.180		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			2.071.376.833.005		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			1.365.481.803.871	2.982.147.875.136.706	
TOTALE ... L.				3.340.073.833.995.714	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

98A2494

31 gennaio 1998 PROVVISORIA

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		107.817.137.695.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		1.164.124.281.455	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		83.581.619.663.106	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		19.896.705.559	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	273.593.454.376		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	273.675.870.480	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		6.051.849.202.377	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	104.526.336.779		
II — Conti dell'estero in lire	»	51.868.606.567		
III — Altre	»	—	156.394.943.346	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		14.891.533.424.778	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		55.115.717.100.149	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		1.824.137.947.542	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		170.294.445.378	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		—	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	31.828.333.619.002		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	7.274.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.943.548.779.468		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.183.017.613		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.053.233.548		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114	65.784.691.214.597	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	112.812.933.717		
II — Altre	»	589.599.873.196	702.412.806.913	
RATEI	L.		1.010.891.448	
RISCONTI	»		185.770.852.382	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		4.509.883.890.116	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.640.087.670.939	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		37.855.414.299	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		7.430.476.732.308	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		951.350.579.800	
	L.		357.925.958.859.008	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.880.097.996.384.519		
II — Titoli e valori presso terzi	»	21.698.727.468.818		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	190.279.924.734		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	54.293.224.502.579		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	22.430.788.219.180		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2.071.376.833.005		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.365.481.803.871	2.982.147.875.136.706	
TOTALE...	L.		3.340.073.833.995.714	

p. *Il ragioniere generale:* DIOCIAIUTI

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Policoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Policoro.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 marzo 1998, ha nominato il rag. Maurizio De Marchis commissario straordinario ed il dott. Felice Marinelli, il prof. avv. Gustavo Olivieri e il dott. Dionisio Pardi componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo di Policoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Policoro (Matera), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 4 marzo 1998.

98A2508

Sostituzione di uno dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in Corigliano Calabro, in liquidazione coatta amministrativa.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 28 febbraio 1998, ha nominato, in sostituzione del dott. Mario Gimigliano, l'avv. Alessandro Leproux membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 31 luglio 1975.

98A2509

Sostituzione del commissario liquidatore e di uno dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Catanzaro, in liquidazione coatta amministrativa.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 28 febbraio 1998, ha nominato l'avv. Alessandro Leproux commissario liquidatore della Banca popolare di Catanzaro - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, posta in liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro del 22 maggio 1974, in sostituzione dell'avv. Francesco Gigliotti e il dott. Silvio Tirdi membro del comitato di sorveglianza della predetta banca, in sostituzione del rag. Enrico Marvaso.

98A2510

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo, con determinazione d'urgenza n. 2 del 6 febbraio 1998, ratificata dalla giunta camerale con deliberazione n. 20 del 13 febbraio 1998, ha nominato conservatore del registro delle imprese dell'ente il vice segretario generale vicario dott. Fausto Camillini a decorrere dal 9 febbraio 1998 in sostituzione del dott. Luca Valente, trasferitosi presso altra azienda.

98A2496

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 16 febbraio 1998 concernente: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1998).

All'art. 2 dell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 21, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «*Trocai* friulano», si legga: «*Tocai* friulano».

98A2511

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189